

IT

IT

IT

## **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

### **CHE MODIFICA IL QUADRO DI RIFERIMENTO TEMPORANEO COMUNITARIO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL FINANZIAMENTO NELL'ATTUALE SITUAZIONE DI CRISI FINANZIARIA ED ECONOMICA**

#### **1. INTRODUZIONE**

Il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica è di applicazione dal 17 dicembre 2008 al 31 dicembre 2010<sup>1</sup>. Le disposizioni finali del quadro di riferimento temporaneo prevedono che, se necessario o opportuno, la Commissione potrà anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

L'applicazione del quadro di riferimento temporaneo ha fatto emergere la necessità di introdurre ulteriori chiarimenti circa l'applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato, l'attuale metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione e l'applicazione di aiuti sotto forma di garanzie.

#### **2. MODIFICHE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO TEMPORANEO COMUNITARIO**

Le seguenti modifiche del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica avranno effetto a partire dal 25 febbraio 2009:

(1) Al punto 4.1 è aggiunto il seguente paragrafo finale:

"Di conseguenza, gli Stati membri devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione nel quadro del presente contesto sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni.".

(2) Il punto 4.3.2 è modificato nel modo seguente:

(a) Le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

"a) per le PMI, gli Stati membri concedono una riduzione fino al 25% del premio annuale da pagare per nuove garanzie concesse sulla base delle disposizioni relative alla soglia di sicurezza previste all'allegato\*;

b) per le imprese di grandi dimensioni, gli Stati membri concedono inoltre, per le nuove garanzie, una riduzione fino al 15% del premio annuale calcolato sulla base della stessa soglia di sicurezza di cui all'allegato".

---

<sup>1</sup> GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1.

- \* I premi di cui all'allegato conferiscono maggiore precisione alle disposizioni in materia di premi di sicurezza (esenti) previste dalla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008), dal momento che tengono conto dei diversi livelli di costituzione di garanzie. Detti premi possono essere utilizzati anche come parametro di riferimento per calcolare l'elemento di aiuto compatibile per le misure di garanzia che rientrano nel campo di applicazione del punto 4.2 del presente quadro di riferimento.

Il calcolo dei premi esenti si basa sui margini previsti dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, p. 6), che tengono conto di una riduzione aggiuntiva di 20 punti base (cfr. nota 11 della comunicazione di cui sopra). Per ogni categoria di rating, tuttavia, il premio esente, quale precisato nella comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008), è rimasto il limite superiore di premio per ogni categoria di rating. Per quanto riguarda la definizione dei diversi livelli di costituzione di garanzie si veda la nota 2, pag. 3 della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, p. 6).

- (b) La lettera f) è sostituita dal testo seguente:

"f) la garanzia non supera il 90% del prestito per la durata del prestito".

- (c) La lettera h) è sostituita dal testo seguente:

"h) la riduzione del premio di garanzia è applicata per un periodo massimo di 2 anni a partire dalla concessione della garanzia. Se la durata del prestito sottostante supera i 2 anni, gli Stati membri possono applicare per un periodo massimo supplementare di 8 anni i premi di sicurezza di cui all'allegato senza riduzione".

- (3) Il punto 4.4.1 è sostituito dal testo seguente:

"4.4.1 La comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione\* stabilisce un metodo per il calcolo del tasso di riferimento basato sul tasso interbancario offerto sul mercato monetario (IBOR) a 1 anno, maggiorato di margini compresi tra 60 e 1 000 punti base in funzione della qualità creditizia dell'impresa e del livello di garanzia finanziaria offerto. Il metodo per il calcolo dei tassi di riferimento e di attualizzazione può essere modificato dalla Commissione per tener conto delle condizioni predominanti di mercato. Se gli Stati membri applicano il metodo di calcolo dei tassi di riferimento e di attualizzazione previsto nella comunicazione della Commissione in vigore al momento della concessione del prestito e rispettano le condizioni precisate in detta comunicazione, il tasso d'interesse non contiene, in linea di principio, elementi di aiuto di Stato.

\* GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6."

- (4) Il punto 4.5.1 è sostituito dal testo seguente:

"4.5.1 La comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione\* stabilisce un metodo per il calcolo del tasso di riferimento basato sul tasso interbancario offerto sul mercato monetario (IBOR) a 1 anno, maggiorato di margini compresi tra 60 e 1 000 punti base in funzione della qualità creditizia dell'impresa e del livello di garanzia finanziaria offerto. Il metodo per il calcolo dei tassi di riferimento e di attualizzazione può essere modificato dalla Commissione per tener conto delle condizioni predominanti di mercato. Se gli Stati membri applicano il metodo di calcolo dei tassi di riferimento e di attualizzazione previsto nella comunicazione della Commissione in vigore al momento della concessione del prestito e rispettano le condizioni precisate in detta comunicazione, il tasso d'interesse non contiene, in linea di principio, elementi di aiuto di Stato.

\* GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6."

(5) È aggiunto il seguente allegato:

"ALLEGATO

| <b>Premi esenti applicati nel contesto del quadro di riferimento temporaneo, espressi in punti base*</b> |                                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| <b>Categoria di rating<br/>(Standard &amp; Poor's)</b>                                                   | <b>Costituzione di garanzie</b> |            |            |
|                                                                                                          | Elevata                         | Normale    | Bassa      |
| AAA                                                                                                      | <b>40</b>                       | <b>40</b>  | <b>40</b>  |
| AA+<br>AA<br>AA-                                                                                         | <b>40</b>                       | <b>40</b>  | <b>40</b>  |
| A+<br>A<br>A-                                                                                            | <b>40</b>                       | <b>55</b>  | <b>55</b>  |
| BBB+<br>BBB<br>BBB-                                                                                      | <b>55</b>                       | <b>80</b>  | <b>80</b>  |
| BB+<br>BB                                                                                                | <b>80</b>                       | <b>200</b> | <b>200</b> |
| BB-<br>B+                                                                                                | <b>200</b>                      | <b>380</b> | <b>380</b> |
| B<br>B-                                                                                                  | <b>200</b>                      | <b>380</b> | <b>630</b> |
| CCC e inferiore                                                                                          | <b>380</b>                      | <b>630</b> | <b>980</b> |

\* Per le imprese che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quali determinate società a destinazione specifica o imprese nuove, gli Stati membri possono concedere una riduzione fino al 15% (25% per le PMI) sullo specifico premio "esente" fissato al 3,8% nella comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008). Il premio non può tuttavia mai essere inferiore al premio che sarebbe applicabile alla/e impresa/e madre/i."